

REGOLAMENTO REGIONALE 10 agosto 2018, n. 4 (BUR n. 82/2018)

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ARTICOLO 49, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39.

Articolo 22
Occupazione senza
titolo degli alloggi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 della legge regionale l'ente proprietario o delegato diffida chi risulta essere occupante senza titolo di un alloggio al rilascio dell'alloggio stesso ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
2. Decorso tale termine l'ente proprietario o l'ente delegato adotta il provvedimento di occupante senza titolo e intima il rilascio dell'alloggio entro un termine, applicando l'indennità di occupazione di cui all'articolo 17, comma 12, nonché la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 41 della legge regionale.
3. L'intimazione al rilascio costituisce titolo esecutivo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
4. L'ente proprietario o l'ente delegato provvede al recupero forzoso dell'alloggio in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorità giudiziaria.
5. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di occupazione di cui al comma 2 rientra tra gli occupanti senza titolo anche l'assegnatario decaduto dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale o al quale non è stato rinnovato il contratto per la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 34 comma 1, lett. a) e b), della legge regionale medesima.